

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONALDI, BIAGGI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BOSSO e ROBBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1969

Interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti i benefici aggiuntivi a favore dei decorati e mutilati e invalidi di guerra per la determinazione dello stipendio pensionabile

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 117 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi (approvato con regio decreto n. 3458 in data 31 dicembre 1928) dispone che agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:

a) l'abbreviazione di due anni a coloro che abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatti di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusto l'articolo 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno a coloro che abbiano conseguito la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la ta-

bella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusto l'articolo 101 del predetto testo unico.

L'articolo in parola prevede, anche che non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle accennate condizioni.

Il Ministero della difesa-esercito, con circolare n. 248, riportata sul *Gazzettino militare* 1953, ha stabilito che il beneficio previsto per la concessione delle ricompense al valor militare deve essere valutato alla data del fatto d'arme.

Quello invece connesso con la concessione della croce al merito di guerra deve essere valutato alla data del rilascio del relativo brevetto.

In base a tale strana disposizione, mentre per molti benefici (medaglia al valor militare; permanenza in zone di operazione; eccetera) concessi dopo la cessazione dal servizio, si è retrodatata la decorrenza ren-

dendo valido il beneficio conseguente, nessun conto è stato tenuto della concessione della croce al merito di guerra, dell'assegno rinnovabile o della pensione di guerra allorchè il brevetto della croce di guerra, il decreto dell'assegno rinnovabile o della pensione di guerra siano stati emessi in data posteriore a quella in cui l'interessato ha lasciato il servizio.

Tale discriminazione costituisce una palese ingiustizia, in quanto la discriminazione stessa non è prevista dalla legge e le ricompense sono poste allo stesso livello potenziale.

L'ingiustizia si appalesa ancora più grave in quanto, come è noto, il Ministero della difesa-esercito ha rilasciato le croci al merito di guerra non in base a domanda degli interessati, ma d'autorità (legge n. 208, in data 13 marzo 1958).

Pertanto, l'applicazione dei benefici è riservata all'arbitrio del Ministero, accelerando o ritardando la consegna del brevetto, la cui data determina o nega l'attribuzione del beneficio.

Anche il beneficio riguardante la concessione delle pensioni di guerra non è stato accordato dall'Amministrazione in occasione della riliquidazione delle pensioni di cui alla legge delegata n. 20 in data 11 gennaio 1956, se l'assegno rinnovabile di guerra o della pensione di guerra sia posteriore alla data

di cessazione dal servizio e non costituisce la causa unica della cessazione dal servizio.

Poichè il diritto a chiedere la concessione della pensione di guerra poteva essere esercitato non oltre i cinque anni dalla cessazione dal servizio in base all'articolo 107 della legge n. 648 in data 10 agosto 1950, mentre ora può essere esercitato senza limiti di tempo (articolo 5 della legge n. 1240 in data 9 novembre 1961) ne consegue che tale beneficio in nessun modo viene concesso a tutti coloro che ottengono la concessione dell'assegno rinnovabile o della pensione di guerra dopo la cessazione dal servizio.

L'onere finanziario sarà certamente molto modesto giacchè molti degli ufficiali che, ai fini dello stipendio pensionabile, dovrebbero beneficiare della legge da noi proposta, hanno già ottenuto taluni benefici che, come è detto avanti, elidono il godimento di altri, ad esempio: croce di guerra, assegno rinnovabile o pensione di guerra.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di consentire il godimento di un beneficio a quegli ufficiali cui è stato negato solo perchè l'emissione, del decreto di croce di guerra o del titolo di concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile per lesione o infermità contratta in guerra, è avvenuta dopo che gli interessati hanno lasciato il servizio.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La concessione della croce di guerra al merito o dell'assegno rinnovabile o della pensione di guerra, anche se effettuata posteriormente alla cessazione dal servizio, per l'attribuzione dello stipendio teorico ai fini della riliquidazione della pensione, esercita i suoi effetti dalla data del rilascio del relativo brevetto o titolo.

Art. 2.

I provvedimenti, conseguenti all'applicazione del precedente articolo, non comportano corresponsioni di assegni arretrati.

Art. 3.

All'onere finanziario di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con una riduzione, pari a detta somma, del capitolo n. 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a predisporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.